

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI RANDAGI DEL COMUNE DI CERRETO D’ESI**

**Art. 1**

**OGGETTO**

Affidamento del servizio di ricovero custodia e mantenimento (compresa l’assistenza sanitaria base) presso un’idonea struttura autorizzata dei cani randagi accalappiati su territorio del comune di Cerreto d’Esi nonché il servizio di ricovero, custodia mantenimento di gatti randagi e smaltimento carcasse cani e gatti deceduti.

L’affidatario del servizio deve provvedere in particolare:

- Al ricovero, mantenimento e custodia degli animali randagi che vengono accalappiati, perché vaganti nel territorio comunale e privi di microchip, di quelli oggetto di rinuncia, abbandono o sequestro rintracciati sul territorio comunale, sino al momento della restituzione ai proprietari e/o dell’affidamento a idonei cittadini richiedenti;
- A garantire agli animali alloggiati un trattamento idoneo alla loro natura, la detenzione, l’alimentazione degli stessi e tutte le operazioni necessaria al mantenimento delle idonee condizioni igienico sanitarie della struttura;
- A provvedere a proprie spese allo smaltimento, senza aggravio per l’Ente, delle carcasse degli animali deceduti.
- All’attuazione di qualsiasi iniziativa per ridurre la permanenza in canile dei cani randagi catturati, incentivando la pratica dell’adozione nello spirito della normativa vigente Nazionale e Regionale;

L’aggiudicatario del servizio in oggetto, se diverso da quello attuale, dovrà trasferire, a proprie cure e spese, gli animali di proprietà dell’Ente, presso la propria struttura;

Il servizio dovrà ispirarsi ai principi di salvaguardia del benessere e di una elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia e secondo gli obblighi contenuti nel presente capitolato.

**Art. 2**

**SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi a partecipare le Associazioni, le Ditte e gli Enti di cui all’art. 65 del d. lgs. 36/2023, abilitati ad offrire sul mercato servizi corrispondenti a quelli di cui alla gara in oggetto che siano in possesso dei requisiti per la gestione dei canili e/o dei gattili in base alle norme vigenti, che abbiano una sede operativa nel raggio di 100 km dal Comune di Cerreto d’Esi, garantiscano prioritariamente il servizio globale di ricovero custodia e mantenimento di cani e gatti randagi ai sensi delle vigenti normative (Reg. Reg. n. 2 del 13.11.2001 e Legge Regionale n. 10/97e successive modifiche) e che non abbiano avuto contestazioni relative al loro operato nei tre anni precedenti al termine fissato per l’aggiudicazione dell’appalto e purché gli stessi garantiscano la presenza nella struttura del canile/gattile, di volontari delle associazioni animaliste e zoofile.

In via subordinata, in mancanza di tali offerte, saranno valutate anche le offerte relative alla gestione dei singoli servizi di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e dei gatti randagi.

**I requisiti minimi per la partecipazione alla procedura in oggetto sono i seguenti:**

*Requisiti di ordine generale*

1. assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 – 95 del d. lgs. 36/2023;
2. assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia.

*Requisiti di idoneità professionale art. 100 del d. lgs. 36/2023*

Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. e/o iscritta all'Albo regionale di cui alla Legge n.381/91 e/o all'Albo regionale del volontariato per attività attinenti all'oggetto della gara laddove obbligatoria per legge.

*Altri requisiti*

Gli operatori economici devono essere in possesso o avere la gestione di idonea struttura sanitaria (canile rifugio /gattile) come previsto per legge;

Distanza della struttura canile rifugio/gattile dal Comune di Cerreto d'Esi non superiore a 100 Km (distanza calcolata tramite attestazione ACI per il percorso più breve);

**Art. 3**

**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Affidamento diretto, previa indagine di mercato, secondo i seguenti criteri:

- 1) in via prevalente all'offerta economica più bassa nel caso di gestione completa del servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani/gatti randagi;
- 2) in mancanza, all'offerta economica più bassa per gestione dei singoli servizi di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi e gatti randagi.

Si intende per offerta economica più bassa quella corrispondente agli importi minimi e massimi previsti per ogni animale dalle DGR n. 268/2019 e con esclusione di offerte al di sotto del limite minimo tariffario diverso da quello stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 bis L.R. n. 10/1997.

Il corrispettivo d' appalto è fissato in base agli atti di gara ed aggiudicazione a ribasso su prezzo a base d' appalto per le seguenti voci:

- a) Ricovero, custodia e mantenimento Euro (costo giornaliero per ogni cane da 1 giorno ad 1 anno di età);
- b) Ricovero, custodia e mantenimento Euro (costo giornaliero per ogni cane da 1 a 8 anni di età);
- c) Ricovero, custodia e mantenimento Euro (costo giornaliero per ogni cane oltre gli 8 anni di età);
- d) Ricovero, custodia e mantenimento Euro (costo giornaliero per ogni gatto);

A parità di offerta si procederà all'assegnazione del servizio a chi ha maturato la maggiore esperienza gestionale nelle adozioni sulla base delle attività di promozione delle adozioni effettuate negli anni 2023-2024. A tal fine, dovranno essere indicati il numero delle adozioni effettuate in tale periodo ed il rapporto fra tale numero e quello dei cani detenuti nel corso dell'anno.

**Art. 4**

## **DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà la durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto o, se antecedente, dalla data di avvio come risultante dal relativo verbale di consegna e scadrà al suo termine, con esonero per le parti dall'obbligo di formalizzare disdetta o preavviso. Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Amministrazione non sia riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento o in caso ne ravveda la necessità, l'affidatario è tenuto a continuare la prestazione alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario, ai sensi dell'art. 23 della legge Comunitaria n. 62 del 18/4/2005.

### **Art. 5**

#### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di cui trattasi deve essere espletato nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia d'igiene sanità e servizi veterinari, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91, alla L.R. n. 10/97 e a Reg. Reg. n. 2 del 13.11.2001.

Sarà obbligo dell'affidatario e, sono a suo carico, i relativi oneri finalizzati a predisporre ogni intervento e/o adempimento necessario a garantire che la gestione della struttura avvenga in piena conformità con gli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igiene e sanità.

Nel canile/gattile dovranno trovare accoglienza esclusivamente i cani e i gatti recuperati nel territorio del Comune di Cerreto d'Esi dal competente servizio di accalappiacani della AST 2 di Ancona Sez. di Fabriano in quanto vaganti per essere poi eventualmente microchippati e sottoposti a trattamenti sanitari, così come previsto dalle normative vigenti.

Per i cani ricoverati presso il canile/gattile sanitario, trascorsi 60 giorni, ove non sia stato possibile il riscatto da parte del proprietario oppure l'affidamento o la cessione a soggetti che offrono idonee garanzie, i cani devono essere trasferiti nell'annesso canile/gattile secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Presso il canile/gattile potranno essere accolti unicamente cani che siano stati sterilizzati ed anagrafati e che abbiano trascorso il prescritto periodo di osservazione presso il canile/gattile sanitario.

All' affidatario, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, spetta nominare e comunicare al Comune, un Responsabile della struttura che curi l'applicazione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato. Fatte salve tutte le competenze in merito a carico del Servizio Veterinario dell'AST area 2 fino a tale nomina, le funzioni, i compiti e le responsabilità a carico del responsabile della struttura, saranno attribuite al firmatario del relativo contratto.

### **Art. 6**

#### **COMPITI E SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

1. L' affidatario nello svolgimento del servizio deve provvedere:
  - a. alla schedatura dei cani e dei gatti con foto nella quale annotare le condizioni del cane, le visite di controllo (mediche ed amministrative) effettuate ed ogni altra notizia necessaria al caso;
  - b. all'aggiornamento del registro delle presenze, annotando la data di entrata e di uscita, a qualunque titolo (affidamento e/o decesso, trasferimento)

c. alla comunicazione, al Servizio Veterinario competente per territorio e all'Amministrazione Comunale di Cerreto d'Esi di tutti i decessi;

d. ad intrattenere rapporti corretti con il Cittadino e le Associazioni di volontariato;

e. a far conoscere, dietro richiesta dell'Amministrazione formulata anche per le vie brevi, il numero dei cani custoditi al momento;

2. Competono all'affidatario nello svolgimento dell'attività di mantenimento dei cani:

a. il ricovero custodia e mantenimento degli animali. Esso consiste nel mantenere in vita l'animale secondo le norme vigenti in materia. L'alimentazione in particolare dovrà avvenire nella quantità e qualità adeguata alla specie, all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale. In tale prestazione è compresa anche quella della custodia con tutti gli obblighi e responsabilità previste per tale contratto dal Codice Civile;

b. la pulizia delle gabbie e dei recinti ove vengono custoditi gli animali;

c. lo smaltimento delle carcasse che avverrà secondo le indicazioni del Servizio Veterinario competente;

d. la tutela igienico/sanitaria degli animali ricoverati, attenendosi alle disposizioni di un medico veterinario libero professionista;

e. la igienicità e pulizia degli ambienti adibiti alla ospitalità degli animali, attenendosi alle disposizioni di un medico veterinario.

3. Sono a carico dell'affidatario, in quanto rientranti nella gestione ordinaria del canile/gattile, le spese:

a. di tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, diserbanti, igienizzanti per l'ambiente, come pure attrezzi quali scope, stracci, aspirapolvere, scale ecc.;

b. per l'acquisto di farmaci, antiparassitari, vaccini per gli animali ospitati nel canile/gattile rifugio.

Rientrano nelle spese a carico del Comune **le prestazioni sanitarie particolari** autorizzate espressamente dall'Ente in casi eccezionali, previa richiesta scritta.

## **Art. 7**

### **PAGAMENTI**

I pagamenti avranno luogo a cadenza mensile previa presentazione di regolare fattura elettronica, con la documentazione, ove richiesta, dal presente capitolato.

Il pagamento avrà luogo previa liquidazione delle fatture, quale accertamento dell'intervenuta prestazione e comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della fattura stessa.

## **Art. 8**

### **CATTURA RICOVERO E SISTEMA DI RILEVAZIONE**

La cattura degli animali randagi ed il loro trasferimento nel canile/gattile dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il personale della AST 2 di competenza dietro esclusiva segnalazione della Polizia Locale o di altre Forze di Polizia. Al momento del ricovero al canile/gattile, ogni animale

catturato sarà schedato c/o l'anagrafe canina istituita presso la AST di competenza e, nel più breve tempo, microchippato dal personale addetto del servizio Veterinario dell'AST.

#### **Art. 9**

#### **ADOZIONI**

L'affidatario favorirà l'adozione gratuita degli animali ricoverati nel canile/gattile e non riscattati dai legittimi proprietari, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e microchippati, a privati maggiorenni, Enti ed Associazioni Protezionistiche, che diano sufficienti garanzie di buon trattamento degli stessi ed a loro totale carico.

L'adozione sarà consentita solo ai cittadini maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere e la tutela degli animali, o che non svolgano sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali da affezione.

Per ogni affidamento, il richiedente dovrà sottoscrivere regolare istanza, su modelli appositamente predisposti.

#### **Art. 10**

#### **ORARIO DI ACCESSO AL PUBBLICO**

Il gestore della struttura deve garantire l'apertura del canile/gattile al pubblico, per visite guidate (nel rispetto delle misure di sicurezza), per favorire rapporti di socievolezza tra uomo e animale, e a fini didattici e di Pet-Therapy. Gli orari di apertura del canile/gattile al pubblico da concordarsi con il Comune e validi per almeno un anno solare, devono essere esposti all'ingresso del Canile/gattile e le eventuali variazioni devono essere comunicate.

#### **Art. 11**

#### **COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ANIMALISTE**

Il rapporto convenzionale tra Amministrazione comunale e gestore del canile/gattile viene esteso alle associazioni di volontariato per le attività di seguito specificata:

- promozione dell'affidamento dei cani con particolare riguardo ai cani adulti, previa compilazione dell'apposita scheda di affido;
- promozione di iniziative ed attivazione di stands promozionali nelle manifestazioni di forte richiamo di pubblico per opera di sensibilizzazione nel campo della tutela animale.

A tal fine le suddette Associazioni sono autorizzate a trasportare all'esterno della struttura i cani ivi ricoverati al fine di agevolare l'adozione degli stessi con piena e totale assunzione di responsabilità nei confronti di terzi, per danni a cose e a persone.

Una ulteriore importantissima attività delle Associazioni, finalizzata all'affidamento dei cani è quella di rieducazione degli stessi ad un normale ed equilibrato rapporto uomo – cane, obiettivo perseguibile anche con contatto frequente con i cani stessi da parte dei volontari (opportunosamente preparati da veterinari comportamentali) realizzato nel rispetto dei rapporti Associazione – affidatario canile/gattile (secondo modalità definite in concertazione) e nel massimo rispetto della necessità di sicurezza dei cani, prevenendo in questo modo la controversia sugli azzannamenti.

#### **Art. 12**

## **ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI NEI CANILI**

L'affidatario, ferma restando la propria esclusiva responsabilità in ordine al buon andamento del servizio, accetta la collaborazione delle Associazioni di volontariato, impegnate a loro volta nella instaurazione di un corretto rapporto di collaborazione senza arrecare danni all'attività gestionale.

Le Associazioni di volontariato assicureranno prestazioni di supporto all'attività del gestore, con proprio personale volontario debitamente in possesso di idonee coperture assicurative ed infortunistiche. I volontari debbono possedere idonee capacità fisiche, essere maggiorenni ed avere esperienze già acquisite nel settore della tutela degli animali.

### **Art. 13**

#### **OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

### **Art. 14**

#### **PENALITA'**

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l'applicazione della penalità di Euro 50,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia oppure l'adozione di più severe misure a giudizio del Dirigente/Responsabile del Servizio fino alla risoluzione del contratto.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti. Le penalità e le sanzioni ed eventuali altre somme dovute a qualsiasi titolo dall'affidatario al Comune, in base al presente Capitolato, saranno detratti sui pagamenti periodici.

Le penalità per le inadempienze dei volontari, giudicate tali ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, comporteranno l'applicazione della penalità del divieto di accesso al canile/gattile per un periodo che sarà di volta in volta deciso dal Dirigente/ Responsabile del Servizio.

### **Art. 15**

#### **DEFINIZIONE DI INADEMPIENZE GRAVI**

In appendice all'art. 15, ferma restando la completa insindacabilità del giudizio dell'Amministrazione nella definizione della gravità dell'inadempienza, vengono comunque indicate alcune fondamentali linee guida nella individuazione delle inadempienze gravi.

Vengono definite inadempienze gravi:

- la negligenza nel provvedere alla visita da parte di un veterinario di un cane malato;
- l'ostacolare l'accesso alle strutture del canile/gattile alle Associazioni di volontariato;

- il non rispetto della norma regionale per quanto concerne la superficie destinata ad ogni animale (otto metri quadri per il primo, quattro metri quadri per ogni successivo) e l'inderogabile limite massimo di quattro cani per ogni box collettivo;

- il non rispetto della legge 10/97 art. 3/b in cui viene specificato che i cani che sono stati protagonisti di azzannamenti, come morsicatori, vengono isolati ed osservati e venga nel contempo gestito l'abbinamento con soggetti al fine di evitare ulteriori problemi di convivenza.

#### **Art. 16**

##### **DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA'**

Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:

- che ha preso visione ed accetta, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni previste nel Capitolato del servizio e nel bando di gara.
- che ha tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

#### **Art.17**

##### **DIVIETO DI CESSIONE DI APPALTO E SUBAPPALTO.**

L'affidatario, essendo tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni costituenti l'oggetto del presente appalto, non può cedere, neppure parzialmente, il presente contratto, a pena di nullità. E' fatto, altresì, divieto di subappaltare il servizio in oggetto.

#### **Art. 18**

##### **OBBLIGO DELL'AFFIDATARIO VERSO I LAVORATORI DIPENDENTI**

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono il servizio anzidetto.

L'affidatario si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Inoltre l'aggiudicatario della gestione globale o dei singoli servizi, dovrà presentare Autocertificazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010.

#### **Art. 19**

##### **SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la stazione appaltante. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **Art. 20**

## **RESPONSABILI DEL SERVIZIO**

Il Comune di Cerreto d'Esì indicherà alla ditta appaltatrice il nominativo del dipendente comunale Responsabile del Procedimento relativo all'esecuzione dell'appalto. La ditta appaltatrice dovrà designare un proprio incaricato quale Responsabile del servizio affidato che sarà il referente dei rapporti con gli uffici comunali.

La ditta dovrà comunicare i nominativi e i numeri di telefono, fax e/o e-mail delle persone incaricate della reperibilità per qualunque evenienza.

### **Art. 21**

## **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di grave inadempienza rispetto al presente Capitolato e per reiterati esiti negativi delle ispezioni periodiche o saltuarie effettuati dal Servizio Veterinario della Ast di competenza, L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'appaltatore tramite pec.

Oltre a quanto previsto in generale dal D.Lgs. 36/2023 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, costituiscono motivo di risoluzione del contratto i casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023. Nei suddetti casi previsti, il Dirigente /Responsabile del Servizio formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'Appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Per il recesso si applicherà l'art. 123 del D.Lgs. 36/2023. In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

### **Art. 22**

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informa che il trattamento dei dati personali forniti e acquisiti dall'Ente è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente Capitolato ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, presso l'Ufficio preposto dell'Ente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. All'appaltatore sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento nonché di opporsi al loro trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali rivolgendo le richieste all'Ente, con sede in Piazza Lippera 1, 60043 Cerreto d'Esì via mail all'indirizzo: [info@comune.cerretodesi.an.it](mailto:info@comune.cerretodesi.an.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente procedura è il Comune di Cerreto d'Es, con sede legale in Cerreto d'Es Piazza Lippera 1.

Il Comune di Cerreto d'Es ha designato il Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile rivolgersi scrivendo a [dpo@comune.cerretodesi.an.it](mailto:dpo@comune.cerretodesi.an.it). L'informativa estesa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Cerreto d'Es, è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.cerretodesi.an.it/it/privacy>) oppure può essere richiesta scrivendo a [info@comune.cerretodesi.an.it](mailto:info@comune.cerretodesi.an.it) oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: 0732679000. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente legati all'esecuzione del servizio.

#### **Art. 23**

#### **CONTROVERSIE**

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto, sarà definita, in via esclusiva, dal Foro di Ancona.

#### **Art. 24**

#### **NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento in quanto compatibili, alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.